



Alla c.a. Settore Autorizzazioni uniche ambientali

e p.c. Pallets Bertini Spa

Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana centro – Dip. Prevenzione Emplese  
Valdarno inferiore

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifiche all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in via G.M. Locatelli n.8-8A, nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Pallets Bertini Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 21/02/2024 (prot. 0125878) e alla comunicazione del SUAP del Comune di San Miniato (prot. 0095172 del 09/02/2024) e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alle modifiche previste all'impianto in oggetto, si comunica quanto segue.

#### Premessa

Ai fini VIA, l'impianto in questione:

- rientra al punto 7 lettera zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, con modifiche, conclusosi con il decreto n. 11581 del 29/07/2020, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;
- è stato oggetto, di pareri del Settore scrivente ex art.58 della l.r. 10/2010.

Con determina dirigenziale n. 113 del 29/01/2016 della Provincia di Pisa è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ex DPR 59/2013, come da ultimo modificata con decreto n. 1098 del 25/01/2023.

Il Settore scrivente con nota prot. 0146083 del 01/03/2024 ha rilevato la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa e di chiarimento:

*"I nuovi interventi previsti all'interno del perimetro impiantistico esistente e l'ampliamento previsto ricadono in area a pericolosità da alluvione media (P2) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Ai sensi della l.r. 41/2018, gli interventi previsti devono garantire il conseguimento di livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno. Si chiede quindi al proponente come intende provvedere in merito.*

*Inoltre si chiede quanto segue:*

*1. descrizione e rappresentazione grafica dello stato attuale - autorizzato in AUA e valutato ai fini VIA - e di quello modificato;*



2. dare evidenza grafica dell'assenza di interferenze delle strutture, apparecchiature, depositi, che costituiranno l'impianto allo stato modificato, con la fascia di 10 metri a tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, misurata a partire dal piede d'argine o dal ciglio di sponda (r.d. 523/1904 ed art. 3 della L.R. n. 41/2018);

3. chiarire se, allo stato modificato, l'esercizio dell'impianto potrà determinare l'incremento dei fattori di impatto, in termini – in particolare di: emissione di polveri in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore e traffico indotto; inoltre, in termini di: produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime.

A tale proposito, si chiede di fare riferimento: alla normativa indicata in oggetto; alla d.g.r. 1196/2019 (in particolare allegato B, art.4) e alla "Guida per il proponente" (in particolare paragrafo 5.1), pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: [www.regione.toscana.it/via](http://www.regione.toscana.it/via) ;

4. per la porzione impiantistica in ampliamento, prendere in esame i criteri di localizzazione previsti nell'allegato 4, paragrafo 3.2, del vigente Piano regionale dei rifiuti e bonifiche (PRB), approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 94/2014.".

Il Proponente in data 15/03/2024 (prot. 0175414 del 18/03/2024, prot. 0175942 del 18/03/2024) ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento sopra richiesta.

Il Settore Autorizzazioni uniche ambientali con nota prot. 0194238 del 27/03/2024 ha chiesto di comunicare eventuali osservazioni ostative o prescrizioni specifiche in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal Proponente.

#### Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica riguarda diversi interventi e in particolare:

- ampliamento perimetro dell'impianto, con annessione di un piazzale, in parte pavimentato, di circa 7.750 mq, che sarà destinato a deposito di legno vergine, pancali da commercializzare, materiale MPS e pancali nuovi costruiti;
- spostamento del forno e dei pancali nuovi costruiti;
- ampliamento zona di scarico e selezione, in area già autorizzata al trattamento delle acque meteoriche dilavanti;
- spostamento dell'area di deposito rifiuti prodotti, in area già autorizzata al trattamento delle acque meteoriche;
- realizzazione delle nuove tettoie.

Il Proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha evidenziato che gli interventi sopra riportati nascono dalla necessità di una migliore viabilità, di spazi più funzionali anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro; sarà solo ampliato lo spazio della cernita (spazio più funzionale) e nessuna altra variazione dell'attività e dei quantitativi gestiti. Relativamente alla produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime non vi è alcun incremento di tali fattori, in quanto viene ampliato lo spazio di deposito per migliorare la logistica e la sicurezza dei lavoratori; sarà anche migliorata la viabilità.

Il Proponente ha presentato una relazione riguardante il conseguimento di livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno; ha individuato le attività da effettuare nel caso di eventi alluvionali per la messa in sicurezza dei beni e delle persone.

Dalla documentazione si evince che la situazione idraulica (pericolosità e battenti) per l'area di impianto, valutata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui al decreto n. 11581 del 29/07/2020, risulta migliorata, come evidenziato dallo studio idrologico-idraulico del fiume Arno, della confluenza del fiume Elsa fino allo scolmatore di Pontedera, finalizzato all'aggiornamento del P.G.R.A. che tiene conto del funzionamento della cassa di espansione di Piaggioni.

Il Proponente ha altresì presentato una relazione nella quale, per la porzione impiantistica in ampliamento, sono presi in esame i criteri di localizzazione previsti nell'allegato 4, paragrafo 3.2, del vigente PRB; ha dato



evidenza grafica dell'assenza di interferenze delle strutture, apparecchiature, depositi, che costituiranno l'impianto allo stato modificato, con la fascia di 10 metri a tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale.

L'area di ampliamento ricade, secondo gli strumenti urbanisti comunali vigenti, in zona identificata come CT 3 Basilea (centralità territoriale), a destinazione produttiva, in continuità territoriale con l'“Area produttiva di consolidamento” di Castellonchio, dove è ubicato l'impianto esistente.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:

- è finalizzato a garantire una migliore viabilità e spazi più funzionali anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - non determina una variazione per quanto attiene la capacità di trattamento dei rifiuti;
  - non determina variazione per quanto attiene i consumi e gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti
  - non determina variazioni significative per quanto attiene il clima acustico;
  - determina un ampliamento dell'impianto di circa 7.750 mq in area a destinazione produttiva secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

#### Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali”, prevede che:

*“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

*2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

*3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”;*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

*“ [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato*



*VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]"*

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- punto 7 lettera zb) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

si ritiene che la modifica proposta, ancorché determini un ampliamento di superficie occupata dall'impianto, non ne determina una aumento della capacità produttiva, in quanto l'ampliamento è finalizzato al solo deposito di legno vergine, pancali da commercializzare, materiale MPS e pancali nuovi costruiti, per migliorare la viabilità e avere spazi più funzionali anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione in termini di capacità produttiva o un cambiamento di localizzazione o un cambio di tecnologia utilizzata, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si ricorda al proponente quanto segue:

ai fini della richiesta al Comune di San Miniato del titolo edilizio per le nuove opere previste, dare evidenza della corretta gestione del rischio da alluvione, come previsto dalla l.r. 41/2018; in tale ambito, dare evidenza, in funzione del previsto battente idrico duecentennale, dell'idoneità della recinzione impiantistica ad arrestare i materiali lignei presenti in impianto: in caso contrario la recinzione deve essere adeguata oppure detti materiali devono essere ancorati al suolo, nei casi di allerta afferente a criticità da alluvione;

inoltre, facendo seguito a quanto riportato nel provvedimento di verifica del 2020, con riferimento all'impianto allo stato modificato, la necessità:

- a) di aggiornare le misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione; che dette misure, come aggiornate, siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008; che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;
- b) di aggiornare le misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), come aggiornate e implementate, devono essere portate a conoscenza del Comune di San Miniato e della Provincia di Pisa, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

anche alla luce delle modifiche previste, deve essere garantito il rispetto della disciplina di tutela dei corsi d'acqua, con riferimento alla fascia di 10 metri dall'argine o dalla sponda, ai sensi del r.d. 523/1904 e dell'art. 3 della L.R. n. 41/2018, oltre che per edifici ed impianti, anche per le aree di stoccaggio di qualsiasi materiale anche in forma temporanea;



gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti, nonché del d.p.c.m. 27.8.2021; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla prevenzione degli incendi;

aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 alle modifiche previste;

il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica del 2020.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale".

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni uniche ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG